



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

PROT. 55296/02

Lì 04/05/2012

**U.O. PROVVEDITORATO-ECONOMATO
VIA TORRACA, 2 85100 POTENZA**

Tel. 0971-310549
Fax 0971-310296

SPETT.LE DITTA

AGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA (COTTIMO FIDUCIARIO) PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI
DIAGNOSTICI PER I SER.T. AZIENDALI.
C.I.G. [4208546A04].**

L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza intende individuare, mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 12 aprile 2006, n. 165 e s.m.i. e del vigente disciplinare delle acquisizioni di beni e servizi in economia, approvato, con deliberazione del D.G. n. 58 del 21/01/2010, gli operatori economici cui affidare la fornitura di dispositivi diagnostici occorrenti alle esigenze dei SER.T. Aziendali, da effettuarsi in regime di contratto di somministrazione ai sensi dell'art. 1599 e seguenti del Codice Civile.

La fornitura è suddivisa nei prodotti sottoindicati, con facoltà dei concorrenti di presentare offerta per uno o più prodotti:

RIF.	DESCRIZIONE	QUANTITÀ PRESUNTA ANNUA
1	KIT AD INDIVIDUAZIONE IMMEDIATA MANUALE "A POZZETTO" PER MULTI DRUG URINE TEST, PER VERIFICARE LA PRESENZA NELLE URINE DEI METABOLITI DI SOSTANZE STUPEFACENTI	2.000
2	KIT TEST RAPIDI MONOUSO PER LA VALUTAZIONE DI ABUSO DI ALCOOL	400
3	DISPOSITIVO DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DELLA SOSTANZA BUPRENORFINA NEI CATABOLITI URINARI	1.000
4	KIT TEST ANTIADULTERAZIONE CAMPIONE DI URINE	150 STRISCE REATTIVE

Per le condizioni, caratteristiche minime dei prodotti richiesti, termini e modalità di effettuazione della fornitura, si rinvia a quanto previsto dall'allegato capitolato speciale.

Sono ammesse a presentare offerta le Ditte in possesso del requisito di iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., relativo alla categoria merceologica oggetto del presente avviso, a condizione che non siano presenti cause ostative per l'ammissione a pubbliche forniture.

Codesta Società, qualora lo ritenga di propria convenienza e senza alcun impegno da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, è invitata a partecipare alla procedura di acquisizione di cui all'oggetto, facendo pervenire al seguente indirizzo:

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA -VIA TORRACA, 2 -85100 POTENZA, per le ore 13:00

del giorno 4 GIUGNO 2012



un plico opportunamente chiuso sul quale dovrà essere apposto un timbro recante la ragione sociale della Ditta offerente, e contenere la documentazione richiesta e l'offerta economica.

Il suddetto plico dovrà recare esternamente, le seguenti diciture:

- **"OFFERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DIAGNOSTICI PER I SER.T. DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA"**
- **RECAPITO TELEFONICO E DI FAX DEL MITTENTE.**

e potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnata a mano all'Ufficio Protocollo dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza da un incaricato del concorrente nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, e nelle ore antimeridiane 8:00 – 13:00.

L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico in tempo utile.

Oltre detto termine non è valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva della precedente. E' ammessa offerta successiva purché entro il termine di scadenza; quest'ultima offerta sostituirà la precedente. Non saranno altresì prese in considerazione eventuali offerte condizionate o incomplete.

L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di:

- a. di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente invito e/o al capitolato speciale;
- b. di prorogarne i termini di scadenza, ovvero annullare la presente procedura di gara, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto in ordine all'aggiudicazione ed alle spese eventualmente sostenute per la formulazione dell'offerta;
- c. di non accettare alcuna delle offerte per motivi di pubblico interesse;
- d. rinegoziare i prezzi offerti con la sola Ditta aggiudicataria.

Per quanto non previsto dal presente invito, si rinvia al capitolato speciale e relativi allegati, alle norme del codice civile, nonché alla normativa vigente in materia di pubbliche forniture.

Ai sensi dell'art. 331 del D.p.R. 5 ottobre 2010, n. 207, l'esito dell'affidamento della presente procedura sarà pubblicizzato mediante avviso di post-informazione sul profilo committente all'indirizzo: www.aspbasilicata.net / sezione concorsi Ibandi Iatti.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DR. ANTONIO PENNACCHIO

ALLEGATI:

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ALLEGATO "1": FAC-SIMILE SCHEMA DI DICHIARAZIONE CUMULATIVA

ALLEGATO "2": FAC-SIMILE SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. CON DICITURA ANTIMAFIA

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DIAGNOSTICI PER I SER.T. AZIENDALI

1. OGGETTO DELLA FORNITURA - CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE

Costituisce oggetto del contratto la fornitura di dispositivi diagnostici occorrenti alle esigenze dei SER.T. Aziendali, da effettuarsi in regime di contratto di somministrazione ai sensi dell'art. 1599 del Codice Civile.

La fornitura è suddivisa nei prodotti sottoindicati, ed è data facoltà ai concorrenti di presentare offerta per uno o più prodotti:

RIF.	DESCRIZIONE	QUANTITÀ PRESUNTA ANNUA
1	KIT AD INDIVIDUAZIONE IMMEDIATA MANUALE "A POZZETTO" PER MULTI DRUG URINE TEST, PER VERIFICARE LA PRESENZA NELLE URINE DEI METABOLITI DI SOSTANZE STUPEFACENTI C.I.G.	2.000
2	KIT TEST RAPIDI MONOUSO PER LA VALUTAZIONE DI ABUSO DI ALCOOL	400
3	DISPOSITIVO DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DELLA SOSTANZA BUPRENORFINA NEI CATABOLITI URINARI	1.000
4	KIT TEST ANTIADULTERAZIONE CAMPIONE DI URINE	150 STRISCE REATTIVE

I suddetti dispositivi devono possedere le caratteristiche tecnico-qualitative minime di seguito indicate:

1. KIT AD INDIVIDUAZIONE IMMEDIATA MANUALE "A POZZETTO" PER MULTI DRUG URINE TEST

- metodo immunochimico (anticorpi monoclonali verso i cataboliti)
- dispositivo di analisi: pozzetto di reazione con pipetta, e non ad immersione.
Si precisa che i kit valutativi devono essere costituiti da piccole vaschette (corrispondenti alle sostanze da valutare) dove devono essere immerse le gocce di urine.
- sostanze da valutare su campione di urine: metadone, morfina, cocaina, tetraidocannabinolo, amfetamine, benzodiazepine, antidepressivi triciclici, barbiturici, metilendiossimetanfetamina (MDMA);
- Ciascun kit deve essere corredato di pipetta
- Marcatura CE ai sensi della vigente normativa (ove prevista)
- Quantità presunta annua n. 2.000 kit.

2. KIT TEST RAPIDO MONOUSO PER LA VALUTAZIONE DI ABUSO DI ALCOOL [0,1 g/l - 0,5g/l]

- metodo cromatografico di tipo indiretto
- dispositivo di analisi monouso ad evidenza autodiagnostica immediata (cambiamento di colore) di tipo qualitativo, basato sulla espirazione, e composto da:
 - **Esterno:** fiala in PETG chiusa ad entrambe le estremità con filtri porosi in PETG;
 - **Interno:** ampolla in vetro contenente reagenti (dicromato di potassio, acido solforico) legati a supporto di silice amorfa).
- Marcatura CE ai sensi della vigente normativa (ove prevista)
- Quantità presunta annua n. 400 kit.

3. DISPOSITIVI DIAGNOSTICI PER LA RICERCA DELLA SOSTANZA BUPRENORFINA DEI CATABOLITI URINARI

- Metodo immunochimica (anticorpi monoclonali verso i cataboliti)
- Dispositivo di analisi. Pozzetto di reazione
- Sostanze da valutare su campione di urine: buprenorfina.
- Marcatura CE ai sensi dalla vigente normativa (ove prevista)
- Quantità presunta annua n. 1.000 kit.

4. KIT TEST ANTIADULTERAZIONE CAMPIONE DI URINE

- Strisce reattive chimiche ad immersione nelle urine, con ricerca di:
 - Creatinina
 - Nitrito
 - Glutaraldeide
 - Candeggina (beach)
 - Clorocromato di piridino
 - pH
 - peso specifico (densità)
- Marcatura CE ai sensi dalla vigente normativa (ove prevista)

Le quantità dei dispositivi sopra citati, si riferiscono al fabbisogno annuale presunto, hanno valore puramente orientativo e, non sono impegnativi per l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, potendo variare in più o in meno in relazione al fabbisogno della stessa, essendo il consumo non esattamente prevedibile in quanto subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate, oltre alla particolare natura dei prodotti ed all'attività clinica.

Pertanto l'Azienda Sanitaria potrà commissionare, secondo le reali esigenze quantitativi maggiori o minori, senza che il fornitore possa pretendere maggiori compensi o muovere eccezioni per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura riservandosi, altresì, la facoltà di sospendere la fornitura di quei prodotti che non risultassero più utilizzabili a seguito di variazione degli attuali protocolli operativi, sulla base dei quali sono stati previsti i consumi di cui innanzi.

ARTICOLO 2

ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA

L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza non prevede oneri specifici per la sicurezza interferente (vedi Determinazione 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture –Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture), in quanto non differenziabili dagli oneri per la sicurezza derivanti dai **rischi propri** dell'attività del soggetto aggiudicatario (per definizione già fornitore di Aziende Sanitarie), ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 3° dell'articolo 26 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, fermi restando gli obblighi riguardanti la sicurezza espressi nei capitolati speciali di riferimento.

Gli oneri specifici per la sicurezza interferente sono dunque pari a zero.

Qualora emerga la necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo, il soggetto candidato [operatore economico che partecipa alla procedura di gara] individuasse oneri per la sicurezza derivanti da quanto previsto dal capitolato speciale di gara di riferimento, estranei ai rischi propri dell'attività comunemente svolta, ha facoltà di indicare separatamente tali oneri, in modo analitico, voce per voce; questi purché fondati e dimostrabili, saranno considerati al di fuori

dell'eventuale valutazione del ribasso d'asta e dell'elemento prezzo, ai sensi dell'art. 86, comma 3 ter del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Successivamente alla fase di scelta del contraente, l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza dovrà eventualmente recepire tale valutazione degli oneri di sicurezza interferente e, di concerto, con il soggetto aggiudicatario [soggetto candidato risultato aggiudicatario della procedura di gara], in caso di accettazione, provvederà alla redazione del conseguente DUVRI.

3 - CAMPIONATURA

Qualora si rendesse necessario un esame diretto dei dispositivi offerti, saranno richiesti campioni gratuiti da consegnare entro un congruo tempo.

I prodotti che formano oggetto di campionatura dovranno esattamente corrispondere per modello, qualità e caratteristiche a quelli per cui è stata proposta offerta economica.

Ad ogni confezione presentata come campionatura dovrà essere apposto chiaramente il numero di riferimento.

4- DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura verrà ripartita nell'arco **di anni tre** a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione dell'affidamento della fornitura.

E' escluso ogni rinnovo tacito. Nell'attesa della definizione di un nuovo contratto, la Ditta sarà tenuta a continuare la fornitura alle condizioni convenute fino a quando l'Azienda Sanitaria non abbia provveduto ad un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza.

L'Azienda Sanitaria si riserva, di aderire alle convenzioni previste dall'articolo 2 del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni in legge 16 novembre 2001, n. 405, che eventualmente si renderanno disponibili nel corso del periodo contrattuale per la tipologia dei prodotti oggetto del presente capitolato, ovvero alle acquisizioni in unione acquisto tra Aziende Sanitarie della Regione Basilicata.

5. CONTENUTO DEL PLICO

All'interno del plico di cui alla pagina 1-2, dovranno rinvenirsi l'offerta economica e la documentazione tecnica ed amministrativa.

L'offerta economica dovrà:

1. Essere redatta su carta intestata della Ditta ed indicare l'esatta denominazione della Ditta nel cui interesse l'offerta è presentata, la sede legale, i dati anagrafici e fiscali della Ditta medesima;
2. Essere datata e sottoscritta in forma leggibile in ogni sua pagina dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta o da persona abilitata ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta offerente.
3. essere formulata **per ciascuno dei dispositivi per i quali la Ditta ha interesse**, con le seguenti indicazioni:
 - a. Nome commerciale del prodotto –produttore –marchio
 - b. Codici del prodotto
 - c. prezzo unitario per test.
 - d. l'indicazione dell'aliquota I.V.A. applicabile.

Le offerte dovranno rispecchiare fedelmente le quotazioni di mercato fissate dalla ditta negli eventuali propri listini ufficiali.

I prezzi di offerta si intendono omnicomprensivi per merce resa franco magazzini interni dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, che saranno indicati sul buono d'ordine.

L'offerta formulata dal soggetto candidato, ha natura di proposta contrattuale.

La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l'esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l'operatore economico è obbligato alla propria offerta, per un periodo di centottanta giorni a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

Resta inteso che qualunque clausola o condizione apposta dalla Ditta partecipante non sarà presa in considerazione.

A corredo dell'offerta dovrà essere presentata la seguente documentazione amministrativa e tecnica:

B.1 -dichiarazione da redigersi sulla base dell'allegato fac-simile [rif. ALLEGATO "1"], resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal titolare della Ditta offerente o, nel caso che si tratti di società, chi ne ha la rappresentanza legale o da persona abilitata ad impegnare e rappresentare legalmente la società offerente, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del predetto D.p.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. La predetta dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

B.2 -Dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., con dicitura antimafia, da redigersi secondo l'allegato fac-simile **rif. ALLEGATO "2"]**, debitamente compilato e sottoscritto dal titolare della Ditta offerente o, nel caso che si tratti di società, chi ne ha la rappresentanza legale o da persona abilitata ad impegnare e rappresentare legalmente la società offerente.

La predetta dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

B.3 -scheda tecnica dettagliata del dispositivo proposto, redatta in lingua italiana o con allegata traduzione con l'indicazione del relativo codice di riferimento, debitamente sottoscritta dal fabbricante, in cui devono essere espressamente indicate le caratteristiche tecniche specifiche del prodotto offerto, eventualmente accompagnata da eventuali altre documentazioni certificanti la corrispondenza alle caratteristiche richieste in capitolato.

Il suddetto materiale illustrativo dovrà contenere l'espressa indicazione del numero di riferimento, quale risultante dal prospetto di cui al precedente articolo 1.

B.4 -Dichiarazione di conformità CE in base alla Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi diagnostici in vitro, recepita con D.Lgs 08/09/2000, n. 332

6. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA

L'affidamento della fornitura avverrà per singolo dispositivo a favore della Ditta che avrà offerto il prezzo più basso, previa verifica della corrispondenza di quanto offerto alle caratteristiche tecnico-qualitative minime richieste.

In caso di difformità il prodotto sarà dichiarato non conforme e/o non idoneo.

7. CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

Il prezzo della fornitura di ciascun dispositivo sarà quello risultante dall'atto di aggiudicazione, e dovrà intendersi per merce resa franco locali magazzini dell'Azienda Sanitaria, a rischio della Ditta.



Sarà pure comprensivo delle spese di confezionamento, imballaggio, trasporto fino al luogo indicato per la consegna, facchinaggio, del contributo CONAI qualora dovuto, e di ogni altra spesa accessoria, ad esclusione dell'Iva.

L'eventuale revisione prezzi potrà essere effettuata unicamente secondo i termini e le modalità indicate nel disposto di cui all'art. 115 del D.Lgs 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.

8. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della fornitura la Ditta affidataria dovrà presentare deposito cauzionale pari al 10% dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., da effettuarsi mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 385/1993.

L'importo della cauzione definitiva può essere ridotto del 50% qualora la Ditta sia in possesso, ai sensi dell'art. 75 –comma 7° -del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In tale caso la Ditta dovrà allegare copia valida della certificazione.

La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia alla eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile; nonché la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.

La restituzione della cauzione avverrà a fornitura eseguita con collaudo positivo o cessato ogni motivo di contestazione.

Si prescinderà dalla presentazione della cauzione definitiva in caso di affidamenti di importo inferiore ad € 30.000,00, Iva esclusa.

9. CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, il contratto di intende esecutivo.

L'aggiudicatario sarà tenuto a regolarizzare l'offerta mediante apposizione del bollo ai sensi delle vigenti legge.

Il rapporto nascente dalla presente procedura sarà regolato da lettera/contratto redatta secondo l'uso del commercio, che sarà soggetta all'imposta di bollo.

La suddetta lettera/contratto con l'applicazione del bollo, riguarda prestazioni soggette ad Iva e, in quanto tale, sarà registrata solo in caso d'uso¹.

Le spese di bollo sono a carico dell'aggiudicatario, mentre quelle di registrazione in caso d'uso, sono a

10. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria, prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare secondo quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dall'art. 300 del D.p.R. 05/10/2010, n. 207, un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione della fornitura, in cui nominativo verrà comunicato alla Ditta affidataria.

11. CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

I prezzi di aggiudicazione dei singoli prodotti sono fissi per i primi 24 mesi di fornitura.

¹ Si riporta integralmente il testo dell'art. 6 del citato D.p.R. 131/1986, recante definizione del c.d "caso d'uso":

"1. Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi, ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento".

La revisione prezzi sarà disposta ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del medesimo D.Lgs., a partire dal terzo anno di fornitura.

A tal fine la Ditta, qualora intenda richiedere un aumento del prezzo del singolo prodotto e/o per gruppo di prodotti, dovrà avanzare richiesta, documentando i motivi dell'adeguamento richiesto.

La revisione non ha efficacia retroattiva e decorre, se accolta, dal 1° del mese successivo alla richiesta. In mancanza di costi standardizzati si terrà conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

L'adeguamento diverrà operante a seguito di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dalla Ditta all'Azienda Sanitaria.

I prezzi offerti si devono intendere comprensivi delle spese di imballo, confezionamento, trasporto fino al luogo indicato per la consegna, del contributo CONAI qualora dovuto, e di ogni altra spesa accessoria, ad esclusione dell'Iva a carico dell'Azienda Sanitaria.

12. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

11. SOSPENSIONE E/O REVOCA AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Il fornitore dovrà tempestivamente informare l'Azienda Sanitaria a mezzo telegramma o per via telematica (fax), di eventuali sospensioni e/o revoche di autorizzazione all'immissione in commercio dei dispositivi cui la Ditta è risultata affidataria, a seguito di atti dispositivi emessi dal Ministero della Sanità durante il periodo della fornitura.

13. CONFEZIONAMENTO

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantirne la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture prescritte dalla normativa vigente. Dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario, sia sull'imballaggio esterno, sui cui devono essere chiaramente leggibili:

- numero del lotto di produzione
- data di preparazione
- data di scadenza.

14. CONSEGNE

La consegna della merce dovrà essere effettuata esclusivamente a seguito di specifico ordine scritto dell'Azienda Sanitaria Locale.

Le consegne dovranno avvenire, nelle quantità richieste, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione del buono d'ordine, e nelle ore antimeridiane e, cioè: **dalle ore 7.30 alle ore 12.30**, secondo le quantità e qualità richieste con il buono medesimo, salvo deroga.

In casi eccezionali di estrema urgenza, la consegna dovrà avvenire entro 3 giorni dal ricevimento dell'ordine.

Qualora ciò non sia possibile il fornitore deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata.

In caso di mancata consegna nei termini stabiliti, l'Azienda Sanitaria procederà all'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 16.

All'atto della consegna la merce dovrà essere accompagnata da un documento di trasporto con l'esatta indicazione della quantità del tipo di prodotto e del riferimento agli estremi dell'ordine.

Di norma al ricevimento verrà effettuato un controllo amministrativo tra la quantità e la tipologia di prodotto dichiarata, confrontando il documento di trasporto con l'ordine trasmesso.

Eventuali contestazioni sulla corrispondenza dei quantitativi consegnati, verranno effettuate entro un massimo di 8 giorni dall'apertura dei colli.

Anche nel caso in cui la normativa fiscale non prevedesse la necessità di emissione dei documenti di trasporto/consegna il soggetto aggiudicatario si impegna a compilare, far firmare e consegnare copia di equivalente foglio di consegna con la descrizione dei colli e dell'oggetto.

Il numero di lotto dei prodotti inviati dovrà essere indicato sul documento di accompagnamento. L'effettiva verifica sulla qualità, scadenza e corrispondenza all'ordine del materiale consegnato verrà effettuato con le modalità indicate nel successivo articolo 14.

Le attività di consegna dei prodotti si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna.

Non è in alcun modo consentito l'utilizzo di mezzi e attrezzature Azienda Sanitaria (muletti, transpallet, eccetera) per lo scarico delle merci.

15. CONTROLLI SULLE FORNITURE

Le forniture devono essere effettuate secondo i requisiti qualitativi previsti dal presente capitolato, e da tutte le norme di legge vigenti in materia.

Il controllo qualitativo della fornitura verrà effettuato dal personale dell'Azienda Sanitaria al momento dell'utilizzo.

Agli affetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il fornitore dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo del prodotto.

I prodotti dovranno avere, al momento della consegna, una validità residua di almeno i 2/3 dell'intera validità.

L'Azienda Sanitaria ha pertanto il diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè al momento dell'effettivo utilizzo, ne sarà possibile il controllo. Si intende, infatti, che le singole somministrazioni saranno considerate ammesse solo quando saranno state dichiarate accettabili dall'incaricato al controllo: prima di tale dichiarazione esse si considereranno come depositate per conto ed a rischio del fornitore.

In caso di consegna di materiale non conforme, il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione entro il termine massimo di otto giorni lavorativi.

Qualora ciò non avvenga l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere all'applicazione delle penali di cui all'articolo successivo.

Al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste nella presente lettera d'invito o dichiarate dal fornitore in sede di offerta, l'Azienda Sanitaria si riserva inoltre la facoltà di far analizzare la merce presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia.

In caso di esito non favorevole o di mancata rispondenza anche parziale ai requisiti richiesti dall'Azienda Sanitaria e/o dichiarati in sede di procedura, il fornitore sarà tenuto a ritirarla a sue spese. I prodotti dichiarati non conformi, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso il magazzino di Azienda Sanitaria senza alcuna responsabilità da parte della stessa per eventuali ulteriori danni subiti o per la loro totale perdita.

Decorsi 15 giorni solari senza che il fornitore abbia ritirato la merce, questa potrà essere trattata e smaltita come rifiuto ed i relativi costi allo stesso addebitati.

16. GARANZIA DEI PRODOTTI

I prodotti offerti dovranno essere garantiti contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte del fornitore.

In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 15, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel presente capitolato, e/o a quanto offerto dalla Ditta, il fornitore sarà obbligato a sostituirli gratuitamente entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.

La mancanza di tale adempimento potrà determinare l'applicazione della penale secondo quanto previsto dall'articolo 16 del presente capitolato, nonché la risoluzione del contratto –in caso di gravi violazioni.

In pendenza o in mancanza del ritiro, i prodotti rimarranno a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte dell'Azienda Sanitaria, per eventuale degradamenti o deprezzamenti che la merce in giacenza potesse subire.

17. PENALITA'

Per ogni giorno di ritardo non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini di consegna indicati nel precedente articolo, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 2% del corrispettivo di fornitura oggetto del ritardo, sino ad un massimo del 10%.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la sostituzione della merce contestata ai sensi del precedente articolo 14, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari all'1% del valore dell'ordine contestato sino ad un massimo del 10%.

L'Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi delle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'Azienda Sanitaria si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Rimane fermo comunque per l'Azienda Sanitaria il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente. Resterà a carico della ditta inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'ente a causa dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun modo il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della medesima penale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati per iscritto al fornitore. In caso di contestazione, il fornitore dovrà comunicare, entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, le proprie deduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine assegnato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Azienda Sanitaria, a giustificare l'inadempienza, si procederà all'applicazione delle penali.

18. ACQUISTI SUL LIBERO MERCATO

E' facoltà dell'Azienda Sanitaria provvedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari partite di prodotti di cui a presente capitolato, ove non fossero nella tempestiva disponibilità della Ditta, nonché in caso di ritardo nelle consegne.

In tal caso la Ditta se ne assumerà l'onere della maggiore spesa.

19. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed è ammesso nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto.

E' fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Le cessioni d'Azienda Sanitaria e gli atti di trasformazione, fusione e scissione sono disciplinati dall'articolo 116 del decreto legislativo 163/2006.

20. RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI

La consegna dei prodotti richiesti dovrà avvenire entro i termini prescritti. Il mancato rispetto di tale termine darà luogo alla risoluzione del contratto, con effetti giuridici ed economici a carico della Ditta inadempiente.

Pertanto l'Azienda Sanitaria potrà acquistare i prodotti in questione dove e come meglio riterrà, ed avrà il diritto di chiedere la refusione degli eventuali danni sopportati per inadempienza della Ditta.

21. ACQUISTI SUL LIBERO MERCATO

E' facoltà dell'Azienda Sanitaria provvedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari tipologie di prodotti di cui a presente capitolato speciale, ove non fossero nella tempestiva disponibilità della Ditta, nonché in caso di ritardo nelle consegne.

In tal caso la Ditta se ne assumerà l'onere della maggiore spesa.

22. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal fine la Ditta comunica all'Azienda Sanitaria gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'Azienda Sanitaria deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine la Ditta deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare in relazione a ciascuna transazione il C.I.G. (codice identificativo gara).

Qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ed alla Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Potenza della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

23. MODALITÀ DI PAGAMENTO

I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle consegne presso i magazzini dell'Azienda Sanitaria.

La fattura dovrà essere redatta secondo le norme in vigore ed accompagnata dalla sottoindicata documentazione giustificativa:

- copia del documento di trasporto;
- copia del buono d'ordine.

La fatturazione della merce dovrà avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna. I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne presso i magazzini dell'Azienda Sanitaria.

Il pagamento avverrà ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231. E' fatto salvo, in sede contrattuale, l'accordo tra l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza e la Ditta affidataria di prevedere, in deroga al citato D.Lgs 231/2002, il pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento.

In caso di contestazione sulle forniture e/o sulle relative fatture, la decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili esclusivamente alla Ditta.

L'Azienda Sanitaria al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che avverrà in forma amministrativa.

24. CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto, troverà applicazione la disciplina portata dall'articolo 117 del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i.

La Ditta con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti dal presente appalto senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda Sanitaria.

In caso di cessione del credito la Ditta dovrà notificare all'Azienda Sanitaria, copia legale dell'atto di cessione, corredato dalla certificazione di regolarità fiscale rilasciata alla Ditta cedente ai sensi dell'articolo 48 bis del D.p.R. 26/09/1973, n. 602, e s.m.i.

L'atto di cessione non potrà avere effetto se non dopo l'adozione della relativa presa d'atto da parte dell'Azienda Sanitaria.

La cessione del credito senza la preventiva approvazione dell'Azienda Sanitaria rende inefficace il

25. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata e senza aver prima intimato o costituito in mora e senza pronuncia giudiziaria, benefici ai quali la Ditta rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta, salvo sempre il diritto dell'Azienda Sanitaria alla refusione dei danni di qualsiasi genere derivante dalla cessazione in tronco del contratto di fornitura, nei seguenti casi:

- a. in caso di frode e/o grave negligenza nell'esecuzione del contratto e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nello stesso dopo l'applicazione delle penalità;

- b. sospensione della fornitura per fatto della Ditta;
- c. recidiva nel somministrare prodotti qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti;
- d. inadempimento più volte ripetuto, comunicato per iscritto, riguardo i tempi di consegna della fornitura;
- e. recidiva per mancata sostituzione;
- f. in caso di mancata sottoscrizione del contratto;
- g. in caso di applicazione di 3 penalità;
- h. in caso di cessione del contratto;
- i. in caso di sub-appalto non autorizzato;
- j. in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sui prodotti offerti e consegnati;
- k. constatata inosservanza delle norme e delle prescrizioni del presente capitolato speciale.
- l. per motivi di pubblico interesse.

Il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (art. 3 comma 8 Legge 136/2010 e s.m.i.) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.

In caso di risoluzione del contratto per fatto della Ditta, l'Azienda Sanitaria riconoscerà a quest'ultimo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura consegnata e accettata.

La Ditta dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla inadempienza della Ditta stessa. Rimane ferma la facoltà dell'Azienda Sanitaria di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Azienda Sanitaria, e non potrà essere invocata dalla Ditta stessa per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente la fornitura. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale l'Azienda Sanitaria ha il diritto di affidare a terzi la fornitura in danno della Ditta.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale, ed ove ciò non risulti sufficiente, da eventuali crediti della Ditta senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda Sanitaria sui beni della Ditta.

Nel caso di minori spese, nulla compete alla Ditta inadempiente.

Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti dell'originario fornitore l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate in sede di offerta.

L'Azienda Sanitaria può, inoltre, risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili alla Ditta:

- a. per motivi di pubblico interesse specificati nell'atto di risoluzione.

In particolare:

- in caso di sopravvenuta stipulazione di una convenzione ai sensi dell'art.26 della Legge 488/99 e s.m.i., salvo che, anche ad avvenuta aggiudicazione, la Ditta offra di adeguare l'offerta ai parametri di qualità e prezzo oggetto di convenzionamento;
 - in caso di unione di acquisto tra Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Basilicata per la fornitura di prodotti facenti parte del presente capitolato che sono stati inseriti nell'elenco unico regionale.
- b. in qualsiasi momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del Codice Civile.

26. VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Per le vicende soggettive della Ditta, quale esecutrice del contratto, troverà applicazione la disciplina portata dall'articolo 116 del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i.

In caso cessioni di azienda o di ramo d'azienda o di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, affinché l'atto di cessione produca effetto nei confronti dell'Azienda Sanitaria, il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione deve:

- a) procedere alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- b) documentare il possesso dei medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste alla Ditta dal disciplinare di gara.

Nei 60 giorni successivi l'Azienda Sanitaria può opporsi al subentro del nuovo aggiudicatario nella titolarità del contratto con effetti risolutivi, laddove in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della legge 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, l'atto di cessione produce nei confronti dell'Azienda Sanitaria tutti gli effetti ad esso attribuiti dalla legge.

27. OSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE

La Ditta é responsabile dell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di produzione e commercio dei beni oggetto della presente gara vigenti all'atto della consegna dei prodotti.

28. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, in riferimento al procedimento instaurato dalla presente gara, si informa che:

- a) le finalità e modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente dedite all'instaurazione del procedimento di aggiudicazione della gara;
- b) la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l'esclusione dalla gara stessa;
- c) i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le offerte presentate sono:
 - # il personale dell'Azienda Sanitaria Locale implicato nel procedimento
 - # i concorrenti che partecipano alla gara
 - # ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i..
- d) l'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di



utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto;

- e) l'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio;
- f) l'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti;
- g) in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il contratto fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare;
- h) l'Impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti;
- i) l'Impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza;
- j) i trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

29. COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI SULLA GARA

Per eventuali informazioni o delucidazioni relative al presente appalto di carattere prettamente amministrativo, gli interessati potranno rivolgersi durante le ore di ufficio escluso il sabato, all'U.O. Provveditorato-Economato.

Responsabile del procedimento: dr. Antonio PENNACCHIO (tel. 0971-310549 fax 0971-310296).

30. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione della fornitura il Foro competente sarà quello di Potenza.

31. NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni inerenti la materia contrattuale.